

cie, ai Comuni, alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e di Turismo.

Le quote da corrispondere agli Enti suddetti, saranno determinate annualmente con provvedimento del Ministero delle Finanze, sulla base delle somme ad essi attribuite per l'anno 1965 e della variazione dell'ammontare globale del gettito della imposta forfettaria per l'anno di riparto, rispetto all'importo complessivo delle somme attribuite per l'anno 1965.

Il Ministro delle Finanze può autorizzare il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun Ente si provvede, a cura delle Intendenze di Finanza, con ordinativi su aperture di credito disposte senza limite di importo, sul competente capitolo di spesa.

Art. 4

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5

La legge 5 dicembre 1964, n. 1269 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1966.